

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 5

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEODORI, AGLIETTA, MELLINI, PANNELLA, RUTELLI,  
STANZANI GHEDINI, VESCE, ZEVI**

Modifica delle norme regolamentari  
concernenti la istituzione delle Commissioni speciali

*Presentata il 22 luglio 1987*

ONOREVOLI COLLEGI ! — Il presupposto teorico del ragionamento che segue è che la costituzione di una Commissione bicamerale (organo in sostanza assimilabile, come evidenziato in dottrina, alle Commissioni speciali), al pari dell'istituzione di qualunque altro organo parlamentare, deve ritenersi, in quanto atto di auto-organizzazione libera di ciascuna Camera, coperta da riserva di Regolamento, con l'eccezione di quegli organi bicamerali il cui fondamento riposa su disposizioni di rango costituzionale (come nel caso delle Commissioni di inchiesta e di quelle per le questioni regionali e per i procedimenti di accusa).

Occorre di conseguenza osservare che, mentre la maggioranza richiesta per l'approvazione di norme regolamentari è la maggioranza assoluta, quella richiesta per l'approvazione di progetti di legge è la maggioranza semplice e pertanto consentire l'istituzione di Commissioni bicamerali tramite atti legislativi produce una alterazione delle competenze fra fonti che ha riflessi concreti in termini politici.

Appare dunque opportuno prevedere l'inserimento nel Regolamento di disposizioni che dichiarino esplicitamente e definitivamente la competenza della fonte parlamentare (anche tramite una deliberazione adottata con la medesima mag-

gioranza richiesta per le modifiche regolamentari, qualora si ritenga troppo rigido il ricorso al procedimento formale di modificazione del Regolamento) per l'istituzione di organi bicamerali, con la conseguenza che quelle disposizioni di progetti di legge o quegli emendamenti che prevedessero l'istituzione di simili organi dovrebbero essere ritenuti costituzionalmente illegittimi dalla Commissione affari costituzionali in sede di espressione del parere o addirittura dichiarati direttamente inammissibili, come accade già oggi per le disposizioni che, intendendo prevedere su determinati atti del Governo

l'espressione di parere parlamentare, non si limitino a prevedere la facoltà di esprimersi da parte delle Commissioni parlamentari genericamente indicate quali competenti, bensì pretendano di individuare *ex lege* tali Commissioni, con ciò invadendo l'autonomia organizzativa delle Camere.

Nel predisporre dunque il seguente nuovo articolo del Regolamento, si ritiene opportuno precisare che appare necessaria un'iniziativa presso l'altro ramo del Parlamento, affinché anche in quel Regolamento parlamentare sia inserita una analoga disposizione.

## TESTO PROPOSTO

## ARTICOLO 22-bis.

« 1. La Camera può procedere alla costituzione di Commissioni speciali, alle quali è delegato l'esercizio di singole e predeterminate funzioni attribuite alla Camera medesima dall'ordinamento. Le Commissioni speciali hanno durata temporanea, e comunque non eccedente la legislatura nel corso della quale sono costituite, e sono composte in modo da rispecchiare la proporzione fra tutti i gruppi parlamentari.

2. La proposta di deliberazione è esaminata preliminarmente dalla Giunta per il Regolamento (ovvero: dalla Commissione competente per materia).

3. La deliberazione istitutiva è adottata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera.

4. Qualora anche il Senato deliberi la costituzione di una Commissione speciale con identiche funzioni, previa intesa dei Presidenti delle due Camere le due Commissioni possono deliberare di procedere in comune (ovvero: costituire una unica Commissione) ».

È di conseguenza soppresso l'articolo 22, comma 2, del Regolamento.